

N.R.G. 26-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA

26-1/2024 P.U.

Il Giudice delegato

nella procedura n. 26-1/2024 R.G. P.U. ex art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di **RIFLETTORE NICOLA** (C.F. RFLNCL88P13A285G), rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Di Palma e Angela Zagaria, in virtù di procura in atti

* Ricorrente*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.6.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 14.2.2024, Riflettore Nicola, con l'ausilio dell'OCC di Trani, nella persona del gestore, avv. Gianfranco Coppolecchia, ha proposto, ai suoi creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti. In particolare, ha rappresentato di non essere titolare di alcun bene immobile (salvo che di un'autovettura di modico valore, in comproprietà con il padre) e che la sua unica fonte di reddito è il suo stipendio mensile di € 1.400,00/1.500,00 circa (gravato da trattenute mensili del quinto di circa € 310,00 a seguito di notifiche di atti di pignoramento presso terzi) ed € 110,00 quale importo *pro quota* dell'assegno unico universale e di versare € 300,00 a titolo di mantenimento per sua figlia, nata da una precedente relazione more uxorio. Ha inoltre precisato che le spese mensili del suo nucleo familiare ammontano a circa € 1.700,00 a cui contribuisce, per il 50%, sua moglie, Cinzia Porro, percettrice di uno stipendio mensile di € 900,00. L'ammontare dei debiti è complessivamente pari ad € 68.564,61 di cui Riflettore propone di pagarne € 30.000,00 da versare in 10 anni in quote mensili da € 250,00.



L'OCC, avv. Gianfranco Coppolecchia, nella propria relazione ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Fissata l'udienza per l'omologa, il gestore ha provveduto ad eseguire la notificazione del decreto e della proposta a tutti i creditori.

All'udienza, oltre al procuratore del debitore e al gestore, nessun creditore è comparso, né risultano pervenute contestazioni.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Riflettore Nicola possiede la qualifica di consumatore, avendo assunto obbligazioni per scopi estranei all'imprenditoriale o professionale, come attestato dall'OCC.

Sussiste, inoltre, una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. c) d.lgs 14/2019, non essendo il ricorrente in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti, le rate dei finanziamenti.

Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte.

Nè risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019. In particolare, nella propria relazione l'OCC ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità non è causata, nel caso di specie, da comportamenti negligenti quanto piuttosto dalle alterne vicende lavorative del ricorrente e da una serie di vicissitudini familiari e personali, quali la nascita della figlia, l'inizio e la cessazione della convivenza more uxorio, nonché il mantenimento della figlia e le spese legali sostenute. Non sussiste, dunque, il requisito della colpa grave o malafede del debitore, non emergendo dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

In ordine alla durata del piano, mette conto osservare che il D.lgs n. 14/2022 non prevede alcun termine di durata per le procedure ex art. 69 C.C.I.I. Appaiono condivisibili le argomentazioni spese dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla durata ultraquinquennale del piano del consumatore non potendosi aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (cfr. Cass., 28.10.2019 n. 27544). Tale conclusione si fonda



sulla ratio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero di garantire una seconda opportunità ai consumatori che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Anche sotto tale punto di vista, il piano deve ritenersi ammissibile, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, non essendovi contestazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dal ricorrente Riflettore Nicola (C.F. RFLNCL88P13A285G);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, compreso il pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Investing spa e KRUK Investimenti srl (r.g. n. 593/2023 e 602/2023) nonché quello instaurato da Dolomiti spe s.p.a. con conseguente sospensione dell'obbligo del terzo di versare quanto stabilito dall'ordinanza di assegnazione in favore del creditore istante;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 1 ottobre 2024

Il giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

